

MOD. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLA VENDITA

**Al Comune di Asti
Settore Sportello Unico e Commercio
Servizio Commercio su Aree Pubbliche e M.O.I.
Via Natta n. 3
14100 ASTI**

marca da bollo
da € 14.62

In occasione della Manifestazione denominata

il sottoscritt.....Cod. Fisc.

nat ... il.....a.....cittadino/a.....

residente in.....Via.....

CAP.....Tel.....Cell.....FAX

e.mail..... Part. IVA.....

CHIEDE

il rilascio di una **autorizzazione temporanea** alla vendita e la relativa occupazione di un posteggio di
m.....per la vendita delle seguenti merci.....

.....per il/i giorno/i

Precisa di avere partecipato alle edizioni degli anni

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 e ai sensi dell'art. 46 e 47

DICHIARA

- che effettua l'attività di vendita in modo del tutto occasionale e non a titolo continuativo e professionale e che l'attività lavorativa principale svolta è.....;
- che è titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.....rilasciata dal Comune diin data....., che è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2) e 4) del d.lgs n. 114/1998 e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia).

NON POSSONO ESERCITARE L'ATTIVITÀ COMMERCIALE, SALVO CHE ABBIANO OTTENUTO LA RIABILITAZIONE:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Asti, FIRMA

N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ